

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

**CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, DA VALERSI NEI
MIGLIORI MODI DI LEGGE**

TRA

**LA A.S.B.U.C. DI POGGIODOMO, CON SEDE LEGALE A POGGIODOMO,
VIA DELLA TORRE SNC, CF N° 84003420548, NELLA PERSONA DEL
PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE AGRESTINI ROBERTO
NATO A ROMA IL 20-10-1976. (DI SEGUITO INDICATO COME
COMODANTE)**

E

**IL COMUNE DI POGGIODOMO, PIAZZA MARTIRI DI MUCCIAFORA 1,
CF N° 84006620540
NELLA PERSONA DEL SINDACO EMILIO ANGELOSANTI NATO A
TERNI IL 09-03-1959. (DI SEGUITO INDICATO COME COMODATARIO)**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE

LE PREMESSE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

**IL COMODANTE CEDE GRATUITAMENTE IN COMODATO D'USO
GRATUITO AL COMODATARIO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' SITUATO IN
POGGIODOMO, DENOMINATO "RIFUGIO CARPENALE",
DISTINTO NEL FOGLIO 26 – PART.115. IL COMODATARIO DICHIARA DI
AVER VISITATO L'IMMOBILE E DI AVERLO TROVATO CONFORME ALLE
CARATTERISTICHE ED ALLE CONDIZIONI DESCRITTE IN PREMESSA ED
IDONEO ALL'USO PATTUITO.**

**L'A.S.B.C. SI RISERVA DI USUFRUIRE DEL BENE IN OGGETTO PER
EFFETTUARE EVENTI NELL'ARCO DEGLI ANNI DI COMODATO D'USO.**

3) DATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

**LA DURATA E' FISSATA IN ANNI 6 (SEI) CON DECORRENZA DAL 01-03-
2021 E SCADENZA IL 01-03-2027, TACITAMENTE RINNOVABILE.
ALLA SCADENZA DEL TERMINE CONVENUTO IL COMODATARIO SI
IMPEGNA A RESTITUIRE L'UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DEL**

PRESENTE CONTRATTO NELLE MEDESIME CONDIZIONI IN CUI L'HA RICEVUTO, SALVO IL NORMALE DEPERIMENTO LEGATO ALL'USO.

4) OBBLIGHI DEL COMODATARIO

IL COMODATARIO SI OBBLIGA A CONSERVARE E CUSTODIRE IL BENE IN COMODATO CON LA DOVUTA DILIGENZA E A SERVIRSENE SOLO PER L'USO DETERMINATO DAL CONTRATTO ED E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE VERSO IL COMODANTE NEI LIMITI E NELLE FORME PREVISTE DAL CODICE CIVILE. IL PARTICOLARE, IL COMODATARIO SI IMPEGNA A RISPETTARE TUTTI GLI OBBLIGHI A SUO CARICO COSI' COME PREVISTI DALL'ART. 1804 DEL CODICE CIVILE.

5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AI SENSI DELL'ART. 1456 DEL CODICE CIVILE LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE CHE IL CONTRATTO DI COMODATO SI RISOLVERA' DI DIRITTO NEL CASO IN CUI IL COMODATARIO VIOLI GLI ACCORDI STATUITI AGLI ART. 2-3 E 4 DEL PRESENTE CONTRATTO.

6) ONERI E SPESE

SONO A CARICO DEL COMODANTE LE SPESE ORDINARIE DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DEL BENE CONCESSO IN COMODATO. LE SPESE DEL PRESENTE ATTO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE E TUTTE QUELLE ACCESSORIE SONO A CARICO DEL COMODATARIO.

7) MIGLIORIE E ADDIZIONI

LE MIGLIORIE, RIPARAZIONI O MODIFICHE ESEGUITE DAL COMODATARIO RESTERANNO ACQUISITE DAL COMODANTE SENZA CHE VI SIA NESSUN OBBLIGO DI INDENNIZZO. IL COMODANTE PUO' IN OGNO CASO PRETENDERE CHE IL COMODATARIO RIPRISTINI L'UNITA' IMMOBILIARE ALLO STATO INIZIALE.

8) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

IL PRESENTE CONTRATTO E' DISCIPLINATO, PER TUTTO QUANTO NON E' PREVISTO NEL PRESENTE ATTO, NEL LIBRO IV, TITOLO III, CAPO XIV DEL CODICE CIVILE (ARTICOLI 1803-1812).

9) ELEZIONE DOMICILIO

AGLI EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO LE PARTI ELEGGONO DOMICILIO DEL COMODATARIO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI POGGIODOMO SITA IN PIAZZA MARTIRI DI MUCCIAFORA 1- POGGIODOMO.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A POGGIODOMO
IN DATA _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO